

Sent. 407/2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

Giuseppe	NICOLETTI	Presidente
Luisa	MOTOLESE	Consigliere
Adelisa	CORSETTI	Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 23461 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro il Sig. **Carmelo GAROFALO**, nato a Messina il 4 maggio 1951, residente a Bergamo nella Via XXIV Maggio n.2/G, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio De Vita presso il cui studio in Bergamo, alla Via Garibaldi, n. 7, ha eletto domicilio.

VISTI: il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26; il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; il d.l. 15 novembre 1993, n. 453 convertito nella l. 14 gennaio 1994, n. 19; la l. 14 gennaio 1994, n. 20; il d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in l. 20 dicembre 1996, n. 639; il c.p.c., artt. 131, 132 e 133.

VISTO l'atto introduttivo;

LETTI gli atti e i documenti di causa.

UDITI, nella pubblica udienza del 25 maggio 2006, il Primo Referendario relatore Adelisa Corsetti, l'avvocato Antonio De Vita ed il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Gaetano Berretta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione depositata il 22 dicembre 2005, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il dr. Carmelo GAROFALO, in qualità di Segretario comunale del Comune di Azzano San Paolo (BG), per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 44.357,79, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per il danno cagionato all'ente locale in relazione al ritardato pagamento di oneri contrattuali dovuti all'impresa Giuseppe PIZIO S.n.c. esecutrice dei lavori di costruzione di edificio da destinare a Scuola media.

In particolare, il danno contestato corrisponde agli interessi legali e moratori pagati dal Comune per il ritardato pagamento della somma di lire 112.635.368 (pari ad euro 63.988,44) con riferimento al periodo compreso tra l'intervenuta efficacia dell'atto di riconoscimento del debito fuori bilancio per la realizzazione di opere extra contratto (Deliberazione C.C. n. 15 del 20 maggio 1991, resa esecutiva il 22 agosto 1991, mediante approvazione tutoria da parte del Co.re.Co. di Bergamo) e la data del pagamento della somma (individuato nel 7 febbraio 1997).

Il fatto dannoso si iscrive nell'esecuzione del contratto di appalto stipulato in data 8 giugno 1983, per un importo netto di lire 1.807.713.163. In data 24 giugno 1983 venivano consegnati i lavori, da concludere entro 650 giorni, come previsto dalle condizioni contrattuali. Durante lo svolgimento del contratto venne predisposta dalla Direzione lavori ed approvata dall'Amministrazione (deliberazione C.C. n. 97/84) una perizia suppletiva con un aumento del complessivo prezzo dell'appalto pari a lire 645.693.008. I lavori vennero dichiarati ultimati dalla Direzione lavori con verbale in data 15 febbraio 1986. Il Collaudatore unico dell'opera, Ing. Gianluigi Borra (nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 293 del 12 dicembre 1984) concludeva le operazioni in data 24 maggio 1989. Il Certificato di collaudo viene approvato dall'ente locale con deliberazione n. 211 in data 19 ottobre 1989.

Durante l'esecuzione dei lavori venivano realizzate alcune opere non previste dal contratto d'appalto. Esse furono accettate dall'Amministrazione a seguito della sottoscrizione di apposita

scrittura da parte dell'impresa, della Direzione Lavori, del Collaudatore e dell'Assessore ai Lavori Pubblici, Piermario SIGNORELLI, in data 3 settembre 1987, per la somma complessiva di lire 112.700.000. Tuttavia, l'impresa manifestò le proprie riserve in merito a tale quantificazione (atto del 29 giugno 1989), riserve che il collaudatore ha ritenuto inammissibili in quanto le opere extra contratto "sono oggetto di altra pratica e verranno liquidate con altro atto di collaudo non appena l'Amministrazione le avrà approvate in sanatoria predisponendo il relativo finanziamento" (relazione del Collaudatore in data 16 ottobre 1989 sulle riserve dell'impresa al Certificato di collaudo). L'auspicio non venne accolto, per cui le predette opere restarono non collaudate.

Nel termine fissato dall'art. 12 bis d.l. 12 gennaio 1991 n. 6 conv. dalla l. 15 marzo 1991 n. 80, il Comune di Azzano San Paolo procedeva al riconoscimento di debito per i lavori extra contratto oggetto del sopracitato accordo del 3 settembre 1987 (deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 20 maggio 1991). Su tale deliberazione, il Segretario comunale appone il visto favorevole, trattandosi di spese concernenti opere e prestazioni eseguite prima del 12 giugno 1990, ed inerenti all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale.

In seguito ai contrasti insorti tra l'impresa PIZIO e l'Amministrazione Comunale, anche con riferimento alle opere extra contratto, si apre la fase del contenzioso giudiziario.

Con atto di citazione in data 7 ottobre 1993, l'impresa conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bergamo l'Assessore ai lavori pubblici Piermario SIGNORELLI per ottenere il pagamento delle opere extra contratto accettate con la scrittura del 3 settembre 1987. La richiesta di condanna si fonda sull'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 conv. in l. 24 aprile 1989, n. 144 che, nel vietare agli enti locali di effettuare spese in difetto di regolare deliberazione autorizzativa, stabilisce la diretta responsabilità dell'amministratore che ha autorizzato la fornitura, nella specie il convenuto SIGNORELLI. Quest'ultimo, regolarmente costituito, domandava la chiamata in giudizio dell'Amministrazione comunale di Azzano San Paolo che, a sua volta, accettava di contraddire nel processo. Nel corso del procedimento il Giudice Istruttore del Tribunale di Bergamo, con ordinanza

ex art. 186 ter c.p.c., pronunciata all'udienza del 21 novembre 1996, imponeva al Comune di Azzano San Paolo di pagare, in favore dell'impresa PIZIO la somma di lire 112.635.368. Il Comune disponeva il pagamento con deliberazione di Giunta n. 765 del 4 dicembre 1996, ed erogava materialmente la somma in data 7 febbraio 1997.

La causa prosegue e si conclude con la condanna del Comune al pagamento degli interessi legali e moratori per il ritardato pagamento della somma sopraindicata (Tribunale di Bergamo, n. 2740/02). Con deliberazione C.C. n. 33 del 29 settembre 2003, viene disposto il pagamento della somma di euro 87.808,74 in favore dell'impresa PIZIO (interessi legali e moratori oltre alle spese legali) e la somma di euro 10.234,28 in favore di SIGNORELLI (spese legali). Segue poi l'atto di appello, non definito per intervenuta transazione ed estinzione del debito con mandato n. 896 del 19 marzo 2004.

In ogni caso, sono estranee al presente giudizio le vicende successive alla data di pagamento della somma di lire 112.635.368, atteso che il danno contestato dalla Procura attrice è limitato agli interessi legali e moratori che sono decorsi dal riconoscimento di debito per i lavori extra contratto (deliberazione n. 15/1991) alla data del 7 febbraio 1997.

La Procura attrice, ritiene che il ritardato pagamento della somma sia addebitabile alla condotta del Segretario comunale qui convenuto il quale, avendo partecipato alla menzionata deliberazione di riconoscimento di debito - esprimendo parere di regolarità tecnica - avrebbe dovuto adoperarsi affinché il provvedimento venisse attuato, mediante effettiva liquidazione della spesa. Viene così contestata la violazione della previsione normativa contenuta nell'art. 52, co. 3, l. n. 142/1090 (vigente all'epoca dei fatti), secondo cui il Segretario "...cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi....". Sul punto viene citata la decisione di questa Corte, Sez. Lazio n. 2992/2002. Pertanto, si rimprovera all'allora Segretario comunale di non aver rispettato tale obbligo, che resta tale anche se la competenza a disporre il pagamento del debito riconosciuto appartiene alla Giunta.

L'Avv. De Vita costituito in giudizio con memoria depositata il 2 maggio 2006, sottolinea che la responsabilità sancita dall'art. 52, co. 3 invocato dall'Organo requirente non è autonoma, poiché vincolata al “rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco ...” (citando C. conti, sez. Abruzzo, 26 maggio 2003, n. 295). In punto di fatto, precisa che la deliberazione di riconoscimento di debito fu adottata a scopo esclusivamente cautelare, a seguito del termine perentorio fissato dall'art. 12-bis, d.l. 12 gennaio 1991, n. 6, conv. in l. 15 marzo 1991, n. 80 e, quindi, per poter disporre di risorse finanziarie in caso di esito negativo del contenzioso allo stato latente con l'impresa PIZIO. Sulle opere extra contratto erano state, infatti, espresse riserve da parte del Collaudatore, che aveva ritenuto di non includerle nell'atto unico di collaudo e, sulla scorta di tali rilievi, l'Organo politico adottò la decisione di resistere in giudizio. Pertanto, il difensore conclude per l'assenza di qualsiasi responsabilità del GAROFALO, in quanto la sua eventuale volontà di dar corso ai pagamenti in questione, si sarebbe posta in aperto contrasto con la posizione espressa dagli amministratori comunali.

All'udienza, il P.M. espone le motivazioni che hanno portato il giudice civile ad accogliere l'istanza del SIGNORELLI (di chiamata in giudizio del Comune nel processo avviato con l'atto di citazione del 7 ottobre 1993), che risiedono nella preesistenza di un accordo tra le parti del contratto (siglato il 3 settembre 1987) ma, soprattutto, nell'atto di riconoscimento di debito approvato con deliberazione n. 15/1991. Ribadisce che il Segretario comunale avrebbe dovuto attivarsi affinché fosse formalizzato il pagamento, senza attendere una direttiva del Sindaco.

L'Avv. De Vita insiste sulle finalità meramente cautelari dell'operato riconoscimento di debito e sottolinea che, in casi analoghi (debiti compresi nella stessa deliberazione n. 15/1991), il Sindaco ha sollecitato la Giunta comunale all'adozione dell'atto di pagamento. Per il credito vantato dall'impresa PIZIO, ciò non venne fatto in relazione alla situazione di incertezza che circondava l'esecuzione del contratto in esame.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'illecito amministrativo contabile oggetto del presente giudizio concerne la presunta condotta omissiva del Segretario comunale che, ad avviso della Procura regionale, avrebbe dovuto attivarsi - in mancanza di iniziativa da parte dell'organo competente - affinché l'ente locale procedesse alla soddisfazione del credito vantato dall'impresa PIZIO, per opere extra contratto realizzate nell'ambito dell'appalto dei lavori per la costruzione di un edificio da destinare a Scuola media. La copertura contabile della spesa, riguardando lavori eseguiti anteriormente al 12 giugno 1990, era stata assicurata con deliberazione di riconoscimento di debito n. 15 del 20 maggio 1991, ex art. 12 bis, d.l. 12 gennaio 1991 n. 6, convertito dalla l. 15 marzo 1991 n. 80.

Il danno sostenuto dal Comune di Azzano San Paolo - ammontante in di euro 44.357,79 e consistente negli interessi legali e moratori calcolati nel periodo compreso tra l'intervenuta efficacia dell'atto di riconoscimento del debito fuori bilancio e la data di effettivo pagamento della sorte capitale - viene imputato al convenuto, al quale si contesta di aver disatteso l'obbligo di farsi parte diligente nella liquidazione della spesa, in applicazione dell'art. 52, co. 3, l. 8 giugno 1990, n. 142. Tale obbligo risulta rafforzato, nell'impostazione della Procura attrice, dall'intervenuta partecipazione del convenuto all'operazione contabile, mediante apposizione del parere favorevole in calce alla succitata deliberazione di riconoscimento di debito.

2. La verifica, nel caso di specie, della sussistenza degli elementi fondanti l'azione di responsabilità (condotta, elemento psicologico, danno e nesso causale) richiede il preventivo esame della ipotizzabilità di una condotta illecita del convenuto, con riferimento alla disposizione di cui si assume la violazione.

L'art. 52, co. 3, della l. n. 142 del 1990, così dispone: *“Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco o dal presidente della provincia da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'art. 51, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle*

deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio.”

Il punto controverso è, quindi l'esatta individuazione della portata precettiva della citata disposizione, soprattutto laddove indica le attività di “*attuazione dei provvedimenti*” e di cura degli “*atti esecutivi*”. In particolare, occorre stabilire se l'obbligo di provvedere ivi previsto sia relativo alle attività giuridiche conseguenti all'esecutività delle singole deliberazioni, ovvero investa il complessivo ruolo svolto dal Segretario comunale, in qualità di consulente tecnico-giuridico chiamato ad assistere gli organi di governo nell'attuazione dell'indirizzo politico dell'ente locale.

Nel primo caso, la locuzione “*cura l'attuazione dei provvedimenti ... provvede ai relativi atti esecutivi*” è da interpretare come riferita alla “corretta” esecuzione di una deliberazione consiliare o di Giunta (pubblicazione nell'Albo pretorio, trasmissione all'organo di controllo, etc.). Viene, così, in considerazione la precipua funzione del Segretario comunale, che è quella di garantire la legittimità dell'azione amministrativa. In questo senso è la decisione citata nell'atto di citazione, che investe proprio un'ipotesi di danno per mancato rispetto, da parte del Segretario comunale, di adempimenti di natura esecutiva (cfr. C. conti, Sez. Lazio 4 novembre 2002, n. 2992, che ravvisa la responsabilità per colpa grave del Segretario comunale per non aver dichiarato l'immediata esecutività di una deliberazione di Giunta ed aver omesso la registrazione dell'impegno di spesa). Tali inconvenienti non sono contestati nel caso di specie (la deliberazione n. 15/1991 è stata pubblicata in data 23 maggio 1991 e resa esecutiva in data 22 agosto 1991, ricevuto parere favorevole da parte dell'organo di controllo), come pure non viene censurata la legittimità della stessa delibera.

Nel secondo caso - postulato dalla Procura attrice - si enfatizzano i compiti di garanzia affidati al Segretario comunale, sino ad ipotizzare la responsabilità del medesimo per mancata attuazione di incombenze specificamente assegnate ad altri organi (atteso che l'incompetenza del Segretario comunale ad adottare l'atto formale di liquidazione della spesa è circostanza ammessa

dalla stessa Procura).

3. Al riguardo, giova richiamare le norme della l. n. 142 del 1990 - applicabile alla presente fattispecie *ratione temporis* - atteso che la deliberazione di riconoscimento di debito è stata adottata nella seduta del 20 maggio 1991.

Nell'ordinamento precedente al 1990, le funzioni di detto Organo erano individuate in modo piuttosto vago e frammentario: tra queste, vi erano le competenze in materia di organizzazione e direzione degli uffici, di pubblico accertamento, di esecuzione e conservazione degli atti ed anche di assistenza alle sedute del Consiglio e della Giunta. In quest'ultima sede, peraltro, il Segretario comunale aveva un generico “*voto consultivo circa la legalità di ogni proposta o deliberazione*”. Dalla non obbligatorietà e vincolatività del parere discendeva la sostanziale deresponsabilizzazione del medesimo, salvi i casi di corresponsabilità espressamente previsti dalla legge (ad es. art. 253 T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n. 383).

Con l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 sono stati determinati con precisione i compiti e le funzioni del Segretario comunale (cfr. artt. 51 e 52). L'art. 53 ha, poi in particolare, previsto che su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il parere - divenuto perciò obbligatorio - del Segretario comunale per il profilo di legittimità. Il parere diventa poi parte integrante della deliberazione ed il suo autore ne risponde in via amministrativa e contabile. La previsione è in linea con la concezione che informa la legge di riforma delle autonomie locali, intesa ad enucleare le competenze tecnico-amministrative dall'attività di direzione politica (affidata ad organi rappresentativi della collettività locale), da cui consegue un'autonoma responsabilità del livello amministrativo.

In applicazione della norma di cui all'art. 53 della l. n. 142 del 1990, vi è cospicua giurisprudenza della Corte dei conti sulla responsabilità del Segretario comunale per danno riconducibile alla illegittimità della deliberazione comunale (c.d. responsabilità per pareri dannosi. Al riguardo, cfr., C. conti, sez. Lombardia, 11 marzo 2005, n. 185; id., sez. II, 23 giugno 2004, n.

197; id., 17 marzo 2004, n. 88; id., sez. Lombardia, 17 marzo 2003, n. 324; id., sez. II, 15 luglio 2002, n. 232/A; id., sez. Lazio, 13 marzo 2002, n. 798; id., sez. I, 17 aprile 1998, n. 101).

Con la riforma introdotta con l'art. 17, commi da 67 ad 86, della l. 15 maggio 1997 n. 127, recepita nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene meno l'obbligatorietà del parere di legittimità del Segretario comunale (art. 17, co. 85), oltre ad essere ridefinito il rapporto di impiego del medesimo. Dallo *status* di dipendente statale, egli viene incardinato nell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dagli artt. 102 e 103 del d.lgs. n. 267 del 2000, diventando il più stretto collaboratore e consulente del Sindaco. Resta fermo il rapporto fiduciario con quest'ultimo, comprovato dalle modalità di nomina del Segretario comunale, dall'essere la sua durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, nonché dalla sua revocabilità, ex art. 15, co. 5, d.P.R. 4 novembre 1997 n. 465, in presenza di gravi violazioni dei doveri di ufficio.

Il rapporto fiduciario del Segretario comunale con il Sindaco è, quindi, un elemento costante nella successione cronologica dei provvedimenti normativi in materia di autonomie locali, elemento rafforzato con la l. n. 127 del 1997, ma già stigmatizzato nell'*incipit* dell'art. 52, co. 3, della l. n. 142 del 1990: *“Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco o dal presidente della provincia da cui dipende funzionalmente, ... sovrintende ... coordina ... cura ... provvede ... partecipa”*

4. Alla luce della riferita normativa, il Collegio ritiene di non accogliere la tesi trasfusa nell'atto introduttivo del giudizio, fondata com'è sulla connotazione in termini generali dell'obbligo di provvedere del Segretario comunale sino ad includere la responsabilità del medesimo per omessa sollecitazione degli organi competenti, segnatamente alla liquidazione di oneri contrattuali riconosciuti dall'ente locale come debiti fuori bilancio.

E', invece, da valorizzare la tesi difensiva, secondo cui il vincolo stabilito dall'art. 52, co. 3, della l. n. 142 del 1990 riguarda soltanto le attività necessarie alla corretta esecuzione dei

provvedimenti, al fine di produrne l'efficacia, mentre le ulteriori attività sollecitatorie e/o di proposta sono soggette al necessario coordinamento tra Sindaco e Segretario comunale, mediante il passaggio obbligato delle “direttive” dal primo impartite.

Pur ammettendo, infatti, la sussistenza di un obbligo e non di un generico dovere del Segretario comunale di assistere e consigliare gli organi del governo in ordine alla migliore attuazione degli interessi pubblici locali dovrebbe, comunque, convenirsi che tale obbligo trovi il proprio limite nella diversa volontà manifestata dall'organo dal quale egli funzionalmente dipende - il Sindaco - sul quale si concentra il potere di gestione dell'ente che rappresenta.

Ciò vale a dire che, nella relazione organizzatoria tra Segretario comunale e Sindaco - caratterizzata, si ripete, dal rapporto fiduciario - può essere sì presente un'iniziativa sollecitatoria del primo ma non è configurabile un vero e proprio obbligo di provvedere su materie assegnate alla competenza dell'esecutivo tanto più quando, come nella specie, vi è l'espressa volontà dell'Organo politico di non onorare il debito da cui scaturisce il danno in questione, manifestata mediante atto di resistenza in giudizio alle pretese avanzate dall'impresa creditrice e, prima ancora, giustificata dalle problematiche irrisolte con l'impresa appaltatrice.

Peraltro, nei rari casi in cui la giurisprudenza contabile ha giudicato responsabile il Segretario comunale per semplice inerzia (e non per dannosità del parere reso) vi era, sempre, una concorrente inoperatività del Sindaco (cfr., C. conti, sez. Abruzzo, 15 marzo 1999, n. 148; id., sez. Abruzzo, 1° marzo 1999, n. 131) e non, come nella specie, una contrapposta (e motivata) determinazione a non agire da parte dell'Organo politico.

5. L'inesistenza di un obbligo di provvedere in capo al Segretario comunale va ravvisata anche se la deliberazione sotto esame è un atto di riconoscimento di debito. Vero è che tra le premesse dell'atto viene rammentato “l'obbligo di provvedere al pagamento secondo il piano di rateizzazione di seguito indicato” ma, si ripete, detto obbligo non compete al Segretario comunale. Si aggiunge che la presunta “condotta omissiva” tenuta dall'amministrazione non appare priva di giustificazioni

avuto riguardo, da un lato, alla natura dell'atto di riconoscimento di debito e, dall'altro, alla vicenda contrattuale in esame.

Sotto il primo profilo, si rammenta la funzione precipua dell'atto che è, fondamentalmente, quella di dare copertura finanziaria ad impegni di spesa sforniti, per varie ragioni, di autorizzazione preventiva (ragione rinvenuta, nella specie, nella realizzazione di opere extra contratto). In tal senso, l'art. 12 bis, del d.l. n. 6 del 1991 (conv. dalla l. n. 80 del 1991), rientra in un regime provvisorio che consente di far salvi gli impegni assunti in epoca precedente al 12 giugno 1990, a condizione che il riconoscimento venga deliberato entro il 15 luglio 1991. L'operatività della norma è analoga a quanto già previsto dall'art. 24, d.l. 2 marzo 1989 n. 66 (conv., con modif., nella l. 24 aprile 1989 n. 144). Di conseguenza, l'avvenuto riconoscimento presuppone l'esistenza di un'obbligazione validamente assunta dall'ente locale, anche se sprovvista di copertura finanziaria, e non può costituire esso stesso fonte di obbligazione (Cass., sez. I, 25 maggio 2005, n. 11021).

Per il secondo profilo, si rammenta che l'atto di impegno negoziale viene ravvisato nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 3 settembre 1987, ragion per cui gli interessi legali e moratori sono liquidati dal giudice civile a partire da tale data (Tribunale di Bergamo n. 2740/02), interessi poi addebitati al convenuto (sia pure con diversa decorrenza) con l'atto di citazione in esame. Ben diversa era, tuttavia, la vincolatività dell'accordo tra le parti se, come esposto in fatto, l'impresa manifestò presto le proprie riserve in merito a tale quantificazione, ammettendo di averlo sottoscritto “al solo ed unico scopo di concludere immediatamente le operazioni di collaudo (atto del 29 giugno 1989). Di conseguenza, le opere extra contratto non furono riguardate dall'atto unico del collaudo. E' così documentato che il Collaudatore ha ritenuto inammissibili le riserve avanzate dall'impresa in quanto le opere extra contratto “sono oggetto di altra pratica e verranno liquidate con altro atto di collaudo non appena l'Amministrazione le avrà approvate in sanatoria predisponendo il relativo finanziamento” (relazione del Collaudatore in data 16 ottobre 1989).

Queste problematiche restarono irrisolte per cui il pagamento delle opere extra contratto non

fu materialmente disposto, mentre è significativo che la Giunta comunale dell'Amministrazione di Azzano San Paolo adottò, nel periodo di riferimento, molteplici atti di liquidazione di spese nei confronti di altri creditori (cfr. le deliberazioni G.C. n. 337, 338, 339, 340, 341, 342 del 9 settembre 1991, n. 350 del 18 settembre 1991, n. 363 del 23 settembre 1991), le cui pendenze erano iscritte nella stessa deliberazione di riconoscimento di debito (la n. 15/1991), che dava copertura finanziaria al credito dell'impresa PIZIO.

Detta circostanza avvalora l'ipotesi che l'intempestiva soddisfazione del credito non fu dovuta a semplice incuria, bensì alla percezione di una situazione di perdurante incertezza sulla quantificazione delle opere fuori contratto, situazione che meritava di essere accertata giudizialmente.

Pertanto, i legali di fiducia dell'Amministrazione comunale determinarono il Sindaco nella decisione di opporre resistenza in giudizio, dopo che il Comune di Azzano San Paolo era stato chiamato in manleva dal convenuto SIGNORELLI, Assessore ai lavori pubblici e destinatario, in data 7 ottobre 1993, di atto di citazione in giudizio da parte dell'impresa PIZIO. La richiesta di condanna si fondava, infatti, sull'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 conv. in l. 24 aprile 1989, n. 144 che, nel vietare agli enti locali di effettuare spese in difetto di regolare deliberazione autorizzativa, stabilisce la diretta responsabilità dell'amministratore che ha autorizzato la fornitura, nella specie il SIGNORELLI.

E' fuori dall'oggetto della controversia valutare, in questa sede, la ragionevolezza o meno della scelta interventista adottata dall'ente locale - risultato poi soccombente in primo grado ed infine firmatario della transazione in fase di appello - poiché la Procura attrice non censura detto comportamento, pur addebitando al convenuto anche il ritardo successivo alla decisione del Comune di costituirsi in giudizio. Inoltre, si rammenta che la resistenza in giudizio costituisce esercizio di un diritto poiché "è potere-dovere di amministratori e dipendenti pubblici opporsi, nei modi di legge, alle pretese di terzi creditori, ove vi sia motivo di ritenerle in tutto o in parte

infondate” (C. conti, sez. Veneto, 25 marzo 1997, n. 275).

Nella fattispecie, i motivi erano rappresentati dalle numerose opacità che avvolgevano l'esecuzione del contratto di appalto, anche nella materia delle opere extra contratto, benché queste ultime fossero state accettate dall'Amministrazione con l'accordo del 3 settembre 1987. Basti pensare che l'Ing. Gianluigi Borra, già Collaudatore del contratto in esame, nella consulenza tecnica redatta il 15 ottobre 2003 sulla proposta di transazione avanzata dall'impresa PIZIO durante la fase di appello, adombrava l'ipotesi di truffa ai danni dell'Amministrazione comunale in relazione a determinati “errori materiali” corretti in sede di collaudo.

Ma, in disparte la ragionevolezza della scelta operata - non sindacata in questa sede, si ripete - è evidente che il ritardato pagamento del debito (sino alla decisione del giudice istruttore con ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. e mandato di pagamento del 7 febbraio 1997) costituiva materia di una precisa linea di azione perseguita dal Sindaco e condivisa all'interno dell'Amministrazione comunale, a fronte della quale nulla avrebbe potuto l'eventuale impeto “legittimista” da parte del Segretario comunale, se non quello di contravvenire ad una precisa disposizione del Capo dell'Amministrazione comunale.

6. In conclusione, nella fattispecie esaminata dal Collegio non si ravvisano gli estremi della condotta illecita del convenuto - ritenuto responsabile del ritardato pagamento di obblighi contrattuali - per l'inesistenza, in astratto, di un obbligo di provvedere del Segretario comunale su materie affidate alla competenza dell'esecutivo (in mancanza di direttive da parte del Sindaco) e la presenza, in concreto, di azioni contrastanti con la volontà di adempiere l'obbligazione da parte dell'Organo di vertice (atto di resistenza in giudizio). Pertanto, resta assorbito l'esame degli altri elementi fondanti l'azione di responsabilità amministrativo contabile.

7. Per il regolamento delle spese, deve farsi applicazione dell'art. 3 co. 2 bis del d.l. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito dalla l. 20 dicembre 1996 n. 639, secondo il quale le spese legali sono a carico dell'amministrazione di appartenenza: la norma è applicabile ai giudizi in corso, in quanto

disposizione processuale.

La succitata disposizione è stata autenticamente interpretata dall'art. 10 bis, co. 10, del d.l. 30 settembre 2005 n. 203, conv. nella l. 2 dicembre 2005 n. 248, secondo cui *“le disposizioni dell'art. 3 comma 2 bis del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639 e dell'art. 18 comma 1 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito dalla legge 23 marzo 1997 n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 del c.p.c., liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto...”*

Questo giudice deve provvedere d'ufficio alla liquidazione di onorari e diritti spettanti come per legge alla difesa del convenuto prosciolto nel merito (Cass., sez. III, 9 febbraio 2000 n. 1440), non essendo stata depositata l'apposita nota di cui all'art. 75 disp.att. c.p.c. La liquidazione è effettuata in conformità alle norme ed alle tabelle A (tavola V[^]) e B della vigente tariffa approvata con D.M. 8 aprile 2004 n. 127, applicando per quanto riguarda il valore della causa, gli artt. 10 e 11 c.p.c.

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, della difficoltà della causa e della difesa svolta dal difensore, ritiene il Collegio che dette competenze possano essere liquidate al minimo tariffario previsto dalle tabelle, non presentando la causa questioni di particolare complessità giuridica o speciali difficoltà processuale, mentre devono essere altresì liquidate le “spese generali” nella misura del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibili di cui all'art. 14 del citato D.M.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando

rigetta

la richiesta di condanna formulata dalla Procura regionale.

Liquida e pone a carico dell'Amministrazione comunale di Azzano San Paolo, ai fini del rimborso

previsto dall'art. 3, co. 2 bis del d.l. 23 ottobre 1996 n. 543 conv. con l. 20 dicembre 1996 n. 639, la somma che detta amministrazione è tenuta a pagare per onorari e diritti di difesa alla convenuta prosciolta, nella misura di euro 1.901,00 (di cui euro 1.265,00 per onorari), oltre il 12,5% per le “spese generali” di cui all'art. 14 del D.M. 8 aprile 2004 n. 127.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 maggio 2006.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Dott. Adelisa Corsetti)

(Dott. Giuseppe NICOLETTI)

Depositata in Segreteria il 29.6.2006

IL DIRIGENTE